

# ***L'officina dei numeri***

circolare informativa n. 26/2020 del 14 dicembre 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria  
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: [info@picgor.it](mailto:info@picgor.it) - sito web: [www.picgor.it](http://www.picgor.it)

## **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI: IL DL 159/2020 LA ESTENDE A DICEMBRE 2020**

L'art. 2 del DL 157/2020 estende al mese di **dicembre** la sospensione dei versamenti già prevista dai DD.LL. 137/2020 e 149/2020 per il mese di novembre. Rispetto alla sospensione dello scorso mese, il testo legislativo appare più chiaro e non confonde più tra "competenza" e scadenza dei termini di versamento.

Riportiamo per esteso la norma:

**1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:**

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

**2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.**

**3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione**

**che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.**

**4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

## **BENEFICIARI DELLA SOSPENSIONE**

La sospensione riguarda, quindi:

- in **ambito nazionale**, tutti i soggetti la cui attività è stata sospesa dall'art. 1 del DPCM 3.11.2020, ossia:
  - o parchi tematici e divertimento
  - o palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi
  - o sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  - o sale da ballo e discoteche
  - o musei
  - o impianti sciistici
- in **ambito nazionale**, tutti i soggetti imprenditori, artisti e professionisti che abbiano **ricavi o compensi** nel periodo di imposta precedente a quello in cui è stato pubblicato il decreto (ossia, il 2019 per praticamente tutti i soggetti) **pari o inferiori a 50 milioni di €uro** e presentino una **riduzione del fatturato o dei corri-**

**spettivi tra il mese di novembre 2020 e il mese di novembre 2019, di almeno il 33%**

3. in **ambito nazionale**, tutti i soggetti imprenditori, artisti e professionisti che abbiano iniziato l'attività dopo il 30.11.2019
4. nella **zona rossa**, gli alberghi, le agenzie di viaggio e i tour operator
5. nella **zona rossa** o nella **zona arancione**, le attività di ristorazione
6. nella **zona rossa** o nella **zona arancione**, le attività di cui all'allegato 2 del DL 149/2020, di seguito riportato:

ALLEGATO 2 DL 149/2020 Codice ATECO	
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, quanti e cravatte
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofruttilicoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

Per quanto riguarda l'identificazione delle zone nelle quali è stato suddiviso il territorio nazionale, l'art. 2 del DL 157/2020 fa riferimento alla situazione in essere al 26.11.2020, ossia al giorno precedente l'emanazione delle due ordinanze con le quali il Ministro della Salute ha disposto il passaggio nell'area arancione di Calabria, Lombardia e Piemonte e ha confermato la permanenza in zona arancione per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche e in zona rossa per Campania e Toscana.

Quindi, al 26 novembre 2020, la situazione delle zone nelle quali è suddivisa l'Italia era la seguente:

**Gialla** (rischio moderato): Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.

**Arancione** (rischio sostenuto): Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria.

**Rossa** (rischio alto): Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta

## VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi sono quelli relativi:

a) alle ritenute alla fonte (IRPEF) e all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai versamenti relativi all'IVA;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione **non si estende ai versamenti INAIL**; per quanto riguarda le rateazioni dei contributi previdenziali in essere, la sospensione si applica alle rateazioni ordinarie e **non** si applica alla rateazione dei contributi sospesi per effetto dei precedenti decreti legati all'emergenza COVID.

## RIPRESA DEI VERSAMENTI

Per quello che riguarda il differimento dei contributi, l'INPS ribadisce quanto previsto dal primo decreto, ossia **pagamento senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16.3.2021** ovvero **in un massimo di 4 rate mensili a partire dal 16.3.2021**.

Applicando per analogia quanto disposto dall'INPS con riferimento alla sospensione dei versamenti da effettuare nel mese di novembre (circolare 129/2020), si ritiene che le rate dei piani di ammortamento scadenti nel mese di dicembre 2020 dovranno essere pagate **in unica soluzione** entro il 16.3.2021 e non potranno essere suddivise in 4 rate.

Si ritiene, altresì, che sempre per analogia di quanto previsto con la citata circolare, **il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateazione**.